



Comune di  
Marano S/P.



Comune di  
Savignano S/P.



Città di  
Vignola

Ufficio Tributi Unico  
Via Bellucci, 1  
41058 VIGNOLA

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
comune.marano@cert.comune-marano-sul-panaro.mo.it

## TRIBUTI ANNO 2021

tutte le aliquote ed i regolamenti tributari di tutti i comuni italiani sono consultabili alla pagina:  
[https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC\\_newDF/scltaregione.htm](https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/scltaregione.htm)

### IMU

Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2021 **per Marano sul Panaro.**

Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021 **per Savignano sul Panaro.**

Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2021 **per Vignola.**

Abitazioni principali solo A/01, A/08 e A/09	Marano	Savignano	Vignola
Aliquota prima casa abitazioni di lusso	5,5 per mille	5,1 per mille	6 per mille
Detrazione	200,00	200,00	200,00

IMU – Immobili ex TASI	Marano	Savignano	Vignola
Strumentali all'attività agricola	0,00	1 per mille	0,00
Beni merce	0,00	1 per mille	0,00

Aliq. Ordinaria ed altre fattispecie	Marano	Savignano	Vignola
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	10,2 per mille	10,6 per mille
C/1, C/3 e D (ad esclusione D5)	-	10,2 per mille	9,6 per mille
A/10, C/1, C/3, C/4 e D nei quali è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale l'attività di impresa*	9,6 per mille	10,2 per mille	-

\*Obbligo dichiarativo

**NB: vedi al termine dell'informativa il regime per alcune fattispecie particolari di immobili destinati all'impresa in relazione agli aiuti COVID (pag. 5)**

### IMU – Riduzione del 50%

- Fabbricati di interesse storico (verificare le specifiche condizioni per godere dell'agevolazione).
- Fabbricati inagibili (verificare le specifiche condizioni per godere dell'agevolazione).
- Immobili concessi in comodato d'uso gratuito registrato (verificare le specifiche condizioni per godere dell'agevolazione).
- Immobile ad uso abitativo posseduto da un soggetto residente all'estero\* (ex Aire).

\* Dal 2021 è stata introdotta una nuova modifica all'IMU dovuta dai soggetti (italiani-e non) residenti all'estero (ART. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020):

- 1) Non si fa più riferimento esclusivamente agli AIRE ma a tutti i soggetti pensionati e residenti all'estero (indipendentemente dalla cittadinanza), che abbiano questi requisiti:
  - essere proprietari, o usufruttuari, di un alloggio in Italia, che non sia stato affittato nè ceduto in comodato d'uso gratuito;
  - essere titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
- 2) Non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità abitativa.
- 3) L'agevolazione prevede la riduzione del 50% dell'imposta dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo.

Tel.: 059 777638 (Vignola) - 059 759922/777728 (Savignano) – 059 705743/777728 (Marano)

tributi@comune.vignola.mo.it – tributi@comune.savignano-sul-panaro.mo.it - servizio.tributi@comune.marano.mo.it

Aliquote da applicare – casi riduzione 50%	Marano	Savignano	Vignola
Base imponibile ridotta del 50%*	10,6 per mille	10,2 per mille	10,6 per mille

\*Obbligo dichiarativo

Canone Concordato - riduzione del 25%	Marano	Savignano	Vignola
Aliquota cui applicare la riduzione del 25%	7,6 per mille	10,2 per mille	10,6 per mille

(verificare le specifiche condizioni per godere dell'agevolazione).

## IMU - Terreni agricoli

Sono esenti IMU:

- i terreni agricoli montani

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali\* iscritti alla previdenza agricola (versano almeno 104 giornate lavorative) indipendentemente dalla loro ubicazione.

*\*Si considerano tali ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.lgs 446/97 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.*

- i terreni agricoli posseduti e condotti da Società agricole\* di cui all'art. 1, c. 3, D. Lgs 99/2004 (società di persone, società di capitali, cooperative) ovunque siano ubicati.

*\*Si considerano tali qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- *nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*
- *nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*

- i terreni agricoli ricadenti in aree collinari delimitate, sulla base dei criteri stabiliti dalla circolare n.9/1993, nei seguenti fogli catastali:

Per **Marano sul Panaro** i fogli catastali esenti sono: 1/2/3/4/6/7/8/10 e dal 13 (compreso) al 46 (compreso) Quelli parzialmente esenti sono: 5 ed 11

Per **Savignano** i fogli catastali esenti sono: 11/14/15/16/21/22/27/29/30/31/32/34/35/36/37 Quelli parzialmente esenti (esenti i terreni a sud della via Claudia) sono: 7/8/9/10/13/25/26/33

Per **Vignola** i fogli catastali esenti sono: 9/16/17. Quelli parzialmente esenti sono: 4/18/19/28

Terreni Agricoli	Marano	Savignano	Vignola
Aliquota	7,6 per mille	10,2 per mille	10,6 per mille

## FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, **ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione** tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (comma 743 ART 1 L. 160/2019).

Aree Edificabili	Marano	Savignano	Vignola
Aliquota	9,6 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille

## **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – RECUPERO - DEMOLIZIONE**

In caso di **utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero** a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", d) "interventi di ristrutturazione edilizia" e f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato

### **Valori Aree edificabili 2021**

**Sono i valori di riferimento solo se non esistono rogiti o perizie giurate nell'arco degli ultimi 10 anni. In questo caso, infatti, il valore di riferimento è il rogito o la perizia giurata.**

Per l'anno 2021 sono stati aggiornati i valori:

<b>Tipologia OMI SAVIGNANO</b>	<b>Zone PRG (Ut./Uf. – Sc/mq. area)</b>	<b>Doccia</b>	<b>Mulino</b>	<b>Magazzino</b>	<b>Formica e Garofano</b>	<b>Zone Agricole E</b>
Residenziale-ab. civili, ville e villini, ab. tipo economico	A, B1, B2 (0,6); B3; C e C4 (0,30) C2 e C3 (0,35) C1 (0,25)	316,67	308,33	293,75	308,33	
Commerciale (negozi)	D3 (0,6); D4 (0,35)	375,00	350,00		350,00	
Terziario (Uffici)	D7 (0,6); D8 (0,4); D5; D6	325,00			325,00	
Produttivo (Capannoni, laborat magaz.)	D1 (0,7); D2 (0,5)	167,50	118,75		136,25	
Residenziale (ab. civili, ville e villini, abitazioni di tipo economico)	E –attività edific zona agric.					254,17
Commerciale	E –attività edific zona agric.					
Produttivo (Capannoni, labor magaz.)	E –attività edific zona agric.					110,00
Aree estrattive PAE (cave)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

<b>Tipologia OMI VIGNOLA</b>	<b>Zone PRG (Ut./Uf. – Sc/mq. area)</b>	<b>Capoluogo</b>	<b>Zone Agricole E</b>
Residenziale (abitazioni civili, ville e villini, abitazioni di tipo econom.)	A, B1, B2 (0,6); B3; C e C4(0,30); C2 e C3 (0,35); C1 (0,25)	403,13	
Commerciale (negozi)	D3 (0,6); D4 (0,35)	437,50	
Terziario (Uffici)	D7 (0,6); D8 (0,4); D5; D6	375,00	
Produttivo (Capannoni tipici, laboratori e magazzini)	D1 (0,7); D2 (0,5)	195,00	
Residenziale (abitazioni civili, ville e villini, abitazioni di tipo econom.)	E –attività edificatoria zona agric.		308,33
Commerciale	E –attività edificatoria zona agric.		
Produttivo (Capannoni tipici, laboratori e magazzini)	E –attività edificatoria zona agric.		122,50

<b>Tipologia OMI MARANO sul Paanro</b>	<b>Zone PRG (Ut./Uf. – Sc/mq. area)</b>	<b>Marano</b>	<b>Zone Agricole E</b>
--	---	---------------	------------------------

Residenziale (abitazioni civili, ville e villini, abitazioni di tipo economico)	A, B1, B2 (0,6); B3; C e C4(0,30); C2 e C3 (0,35); C1 (0,25)	325,00	
Commerciale (negozi)	D3 (0,6); D4 (0,35)	263,75	
Terziario (Uffici)	D7 (0,6); D8 (0,4); D5; D6	337,50	
Produttivo (Capannoni, laborat magaz.)	D1 (0,7); D2 (0,5)	156,25	
Residenziale (abitazioni civili, ville e villini, abitazioni di tipo economico)	E –attività edificatoria zona agric.		287,50
Commerciale	E –attività edificatoria zona agric.		
Produttivo (Capannoni, labor magaz.)	E –attività edificatoria zona agric.		112,50
Cave		15,00	15,00

**Il metodo sotto descritto è stato approvato con le delibere delle Giunta Comunali dei comuni di Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Vignola**

1. Il valore imponibile è dato dal **valore di compravendita** delle aree oggetto di accertamento;
2. In caso di mancanza del valore di cui al punto precedente, il valore imponibile è dato dal **valore di compravendita di aree aventi le medesime caratteristiche** (per ubicazione, destinazione, tipologia, conformazione lotto, ecc.) di quelle oggetto di accertamento;
3. In caso di mancanza di valori di cui ai punti precedenti, il valore imponibile è dato dal valore derivante **da perizie di stima giurate** delle aree oggetto di accertamento;
4. In caso di mancanza del valore di cui ai punti precedenti, il valore imponibile è dato dal valore derivante **da perizie di stima giurate di aree aventi le medesime caratteristiche** (per ubicazione, destinazione, tipologia, conformazione lotto, ecc.) di quelle oggetto di accertamento;
5. In caso di mancanza del valore di cui ai punti precedenti, il valore imponibile è dato da un **valore residuale prestabilito** (assenza di atti notarili di compravendita e stime giurate), al fine di orientare l'attività di accertamento dell'ufficio tributi oltre che fornire indicazioni al contribuente per l'adempimento degli obblighi fiscali;

**Il valore residuale** è determinato da un metodo sintetico estimativo basato sull'incidenza percentuale dell'area sul valore di mercato dell'immobile ed in particolare si determina:

- a) Utilizzando il 25% del valore OMI del secondo semestre dell'anno precedente quale valore dell'area al mq/Sc per tipologia;
- b) Utilizzando come riferimento (cui applicare la percentuale del 25%) il valore medio dei valori massimi ascrivibile alla medesima tipologia di destinazione (Residenziale, Commerciale, Terziario, Produttivo) ed escludendo dalla media del valore OMI dei fabbricati residenziali, il valore di box/autorimesse
- c) utilizzando (con il medesimo criterio) i valori dell'area extraurbana agricola per le edificazioni in zona E;
- d) Utilizzando la seguente tabella di raccordo tra le categorie del PRG e i valori OMI:

Tipologia OMI Vignola	Zone PRG (Ut./Uf. – Sc/mq. area)
Residenziale (abitazioni civili, ville e villini, abitazioni di tipo economico)	A,B1,B2 (0,6); B3; C e C4(0,30); C2 e C3(0,35); C1 (0,25)
Commerciale (negozi)	D3 (0,6); D4 (0,35)
Terziario (Uffici)	D7 (0,6); D8 (0,4); D5; D6
Produttivo (Capannoni tipici, laboratori e magazzini)	D1 (0,7); D2 (0,5)
Residenziale (abitazioni civili, ville e villini, abitazioni di tipo economico)	E – sviluppo attività edificatoria in zona agricola
Commerciale	E – sviluppo attività edificatoria in zona agricola
Produttivo (Capannoni tipici, laboratori e magazzini)	E – sviluppo attività edificatoria in zona agricola

Si **EVIDENZIA** che i valori determinati al precedente punto 5):

- A. costituiscono il riferimento per la determinazione di un valore imponibile finalizzato ad orientare l'attività di accertamento per l'omesso o infedele versamento dell'IMU solo nel caso in cui manchino, nei dieci (10) anni antecedenti, gli elementi di valutazione di cui ai punti 1 - 4;
- B. non sostituiscono la libera ed autonoma valutazione da parte del contribuente che ha l'obbligo di presentare la denuncia con riferimento ad un valore che tenga conto della zona territoriale, dell'indice di edificabilità, della destinazione urbanistica, degli eventuali oneri per lavori di adattamento del terreno per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- C. non presuppongono, di conseguenza, un rimborso dell'imposta già versata in caso di valori utilizzati per il versamento più elevati;

### **Si sovrappongono due diverse tipologie di ESENZIONE COVID:**

- 1) Le esenzioni introdotte con DL 41/2020 convertito con legge 69/2021
- 2) Le esenzioni introdotte con la Legge di Bilancio: art. 1, comma 599, della legge 178/2020

#### **1) Esenzione prima rata IMU (art. 6 sexies D.L. 41/2020 "SOSTEGNI")**

**Per l'anno 2021** non è dovuta la prima rata IMU, sugli immobili posseduti dai soggetti passivi<sup>1</sup> (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

L'agevolazione è connessa quindi a specifici requisiti di fatturato (o di compensi):

- sono esclusi tutti i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020;
- il fatturato (corrispettivi) medio mensile dell'anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30 % rispetto a quello del 2019 (Requisito non richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019).
- l'agevolazione compete solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi Imu nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.

#### **2) Le agevolazioni già previste**

Secondo l'articolo 1, comma 599, della legge 178/2020 sono comunque esenti dalla prima rata Imu 2021, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al decreto sostegni (punto precedente):

- gli immobili destinati a stabilimenti balneari ad alberghi (in categoria D/2) e relative pertinenze

---

<sup>1</sup> Soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo DL 41/2021. Sono coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del codice civile o attività artistiche o professionali cui aggiungere gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Tuir, rientranti nei limiti ivi previsti.

Sono esclusi gli enti pubblici e i soggetti di previsti dall'articolo 162-bis del Tuir, quali gli intermediari (banche, società finanziarie), le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria. Sono altresì escluse tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data.

- gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici;
- gli immobili degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi.
- gli immobili di categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- gli immobili di categoria catastale D destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

E' utile evidenziare che, fatta eccezione per gli immobili degli stabilimenti balneari, e di quelli utilizzati dalle imprese di allestimento di strutture espositive, per tutti gli altri immobili l'esenzione è condizionata al fatto che il soggetto passivo sia anche il gestore dell'attività negli stessi esercitata.

Infine sono esenti (per l'intero 2021 e per il 2022), a norma dell'articolo 78 del DL 104/2020, gli immobili in categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### **ATTENZIONE: obbligo dichiarativo per gli esenti covid**

In base all'art. 1, c. 769, L n. 160/2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta "si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta" e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest'ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella "Esenzione". Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la "dichiarazione deve essere presentata ogni anno". (FAQ MEF dell'8/6/2021)

### **SCADENZE E PAGAMENTI**

Le scadenze per il pagamento IMU sono il **16 giugno 2021** (per il comune di Vignola e per la sola quota comunale la scadenza è stata differita al 30/09/2021) ed il **16 dicembre 2021** per il saldo.

L'ente mette a disposizione sul sito tre metodi gratuiti per la compilazione del modello F24:

-il calcolatore IMU

-il link al modello F24 editabile

-l'accesso al sistema Link-Mate che consente la stampa del modello precompilato dall'ufficio (solo per i comuni di Vignola e Savignano)

**Attenzione per i contribuenti di Savignano: Il codice castale da utilizzare per il versamento è I473 (con la i).**

## **IMU - OBBLIGO DICHIARATIVO entro il 30/06 dell'anno successivo**

1. **Immobili concessi in comodato gratuito** a parenti entro il 1° grado che la utilizzino come abitazione principale e relative pertinenze;
2. **Immobili concessi in locazione a canone concordato**;
3. **immobili** oggetto di **concessione amministrativa su aree demaniali (soggetto passivo è il concessionario)**;
4. **aree fabbricabili**: ogni atto costitutivo, modificativo o traslativo ad esso riferibile (ad esempio: acquisto e cessione di area edificabile, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato, modifica della destinazione urbanistica, modifica del valore imponibile, sfruttamento della capacità edificatoria in zona E "Agricola" ecc.);
5. **immobile assegnato** in via provvisoria **a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa** (in assenza di atto notarile di trasferimento);
6. **immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa** o se lo stesso è stato **destinato ad abitazione principale**;
7. **immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti** di edilizia residenziale pubblica avente finalità di abitazione principale;
8. **immobili esenti** ai sensi dell'art.7, c.1, l. c) e i), d.lgs. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, religiose o di culto;
9. **immobili inagibili o inabitabili**, con presentazione di una perizia o dichiarazione sostitutiva;
10. **immobili inagibili o inabitabili** recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
11. **fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto**, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
12. **immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto**, non dichiarata in catasto;
13. **estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile** (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
14. **parti comuni dell'edificio** di cui all'art.1117, nr. 2, del c.c., accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
15. **multiproprietà**;
16. **immobile** posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche **interessate da fusione, incorporazione o scissione**;
17. **acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge** (ad esempio usufrutto legale dei genitori, diritto di abitazione coniuge superstite);
18. **per i soggetti** appartenenti alle **forze dell'ordine** per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
19. per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei **fabbricati** di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
20. **immobili in leasing**: in presenza di locazione finanziaria il soggetto tenuto alla presentazione è il locatario. In caso di acquisto di immobile con contestuale stipula di contratto di leasing la dichiarazione deve essere presentata dal locatario entro 90 giorni;

in caso di risoluzione anticipata o di mancato riscatto a fine locazione, soggetto passivo diviene la società leasing che è tenuta alla presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla consegna del bene in presenza di verbale di consegna; in questo caso la dichiarazione deve essere presentata anche dal locatario che cessa di essere soggetto passivo;

21. **immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa:** il curatore o commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, deve presentare al comune in cui sono ubicati gli immobili una dichiarazione che attesti l'avvio della procedura;
22. **immobili oggetto di misure conservative:** nell'ambito di un procedimento a carico di persone indagate, il giudice, nell'ambito del proprio potere discrezionale nel nominare il custode/amministratore giudiziario, ne stabilisce anche quali sono i compiti, tra i quali potrebbe anche rientrare la presentazione della dichiarazione IMU.